

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2625, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1210/DDA/CA)

Con istanza DDA/2625, pervenuta in data 4 maggio 2020 (prot. n. DDA/0000974), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://www.mp3sxd.me/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Tiziano Ferro	Sere Nere	2003	<omissis>
Tiziano Ferro	Imbranato	2001	<omissis>
Tiziano Ferro	Amici per errore	2018	<omissis>
Tiziano Ferro	Non me lo so spiegare	2001	<omissis>
Tiziano Ferro	In mezzo a questo inverno	2018	<omissis>
Tiziano Ferro	Perdono	2001	<omissis>
Tiziano Ferro	Accetto Miracoli	2019	<omissis>
Tiziano Ferro	Differenza tra me e te	2011	<omissis>
Tiziano Ferro	Regalo più grande	2008	<omissis>
Tiziano Ferro	Potremmo ritornare	2015	<omissis>
Tiziano Ferro	Il confronto	2016	<omissis>
Tiziano Ferro	Ti scatterò una foto	2008	<omissis>
Fabri Fibra	In Italia	2008	<omissis>
Fabri Fibra	Panico	2013	<omissis>
Fabri Fibra	Applausi per Fibra	2003	<omissis>
Fabri Fibra	Feccinomeno	2017	<omissis>
Fabri Fibra	Stavo pensando a te	2017	<omissis>
Fabri Fibra	Tranne Te	2011	<omissis>
Fabri Fibra	Pronti partenza via	2013	<omissis>
Fabri Fibra	Bugiardo	2008	<omissis>

Direzione contenuti audiovisivi

Fabri Fibra	Donne	2011	<omissis>
Fabri Fibra	Vip in trip	2011	<omissis>
Fabri Fibra	Pamplona	2017	<omissis>
Fabri Fibra	Mal di stomaco	2006	<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del menzionato sito *internet* risulta verosimilmente registrato dalla società NameCheap Inc., indirizzi di posta elettronica: whois@namecheap.com e abuse@namecheap.com per conto della società WhoisGuard, Inc., con sede in Panama, specializzata nel fornire servizi di anonimato in rete, indirizzo e-mail support@mail.whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* appaiono verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Dallas, Texas;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2625 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Direzione contenuti audiovisivi

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/2625**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 20 maggio 2020**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore